

Regione Basilicata

Deliberazione della Giunta 11/05/2017, n. 380

Legge regionale n.13 del 20 marzo 2015, artt. 4-6: Costituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF). Approvazione regolamento organizzativo per il funzionamento.

LA GIUNTA REGIONALE

(OMISSIS)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui deve intendersi integralmente riportato:

1. **DI COSTITUIRE** il Servizio regionale per garantire il Sostegno alle Adozioni e agli Affidamenti Familiari (SAAF), ai sensi dell'art.4 della LR n.13 del 20.3.2015, con i compiti di cui all'art.5 della medesima Legge regionale, nelle persone di:
 - a) Dott.ssa Lucia Colicelli, dirigente dell'Ufficio Solidarietà Sociale del Dipartimento Politiche della Persona con funzioni di coordinamento;
 - b) Dott.ssa Angelina Marsicovetere, assistente sociale funzionario in servizio presso la Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
 - c) Dott.ssa Marina Pecoriello, dirigente ASM in servizio presso l'ufficio Solidarietà Sociale del Dipartimento Politiche della Persona;
 - d) Dott. Vincenzo Perneti, collaboratore amministrativo informatico presso la Direzione Generale del Dipartimento politiche della persona;
 - c) Dott.ssa Giuseppina Vitacca, funzionario in servizio presso l'ufficio Solidarietà Sociale del Dipartimento Politiche della Persona, con funzione di segreteria amministrativa.
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6 della LR n.13 del 20.3.2015, l'allegato documento, che contiene il regolamento organizzativo, con il quale vengono disciplinati la disponibilità del personale, la messa a disposizione di locale ed attrezzature nonché i servizi necessari all'idoneo esercizio delle attribuzioni del SAAF, nell'ambito della struttura dipartimentale "Politiche della Persona".

IL DIRIGENTE GENERALE

(Donato Pafundi)

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche della Persona

Allegato 1

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEL

SERVIZIO REGIONALE PER GARANTIRE IL

SOSTEGNO ALLE ADOZIONI E AGLI AFFIDAMENTI FAMILIARI (SAAF)

(art.6 della L.R. n.13 del 20.3.2015)

P

ART 1 - PERSONALE

1. Il servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF), ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale n.13 del 20 marzo 2015, è costituito da personale dirigenziale e non del Dipartimento Politiche della Persona, in possesso di coerente profilo professionale e specifiche competenze. Il personale è messo a disposizione del servizio a tempo parziale ed in funzione delle effettive esigenze di lavoro dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona.
2. Il personale assegnato con Delibera di Giunta regionale al servizio di che trattasi e quello successivamente ad esso conferito dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona svolgono i compiti attribuiti dalla legge e dal presente documento organizzativo in orario di servizio e per il tempo strettamente necessario alla corretta esecuzione dei compiti ad essi assegnati.
3. Al personale in attività presso il SAAF non spettano trattamenti economici aggiuntivi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo.
4. Il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, per lo svolgimento delle attività del SAAF, può modificare e/o integrare, con propri provvedimenti, la composizione dell'organismo, avvalendosi anche del personale delle Aziende Sanitarie regionale, nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 47 della LR n.39/2001 e dell'art. 3 comma 4 della LR n.12/2008.

ART 2 - COMPITI

Ai sensi dell'art. 5 della LR n.13/2015 il SAAF svolge i seguenti compiti:

- a) favorisce la conoscenza delle disposizioni normative in materia di affido e di adozione, dei relativi procedimenti amministrativi, dei requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;
- b) illustra le attività delle istituzioni operanti nel settore e divulga le iniziative in materia a livello locale ed internazionale, attraverso l'istituzione di uno sportello front office, anche virtuale ed on line, presso la sede e/o il portale della Regione Basilicata;
- c) istituisce e aggiorna l'informatizzazione dei dati raccolti dai Servizi, dal Tribunale dei Minori, dagli Enti operanti sul territorio, al fine di costruire una Banca dati regionale e di monitorare l'andamento delle adozioni e degli affidi nazionali ed internazionali;
- d) svolge attività di indirizzo e monitoraggio in materia di formazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori e

relativamente all'aggiornamento professionale degli operatori sociali impegnati nel settore;

- e) svolge funzioni di supporto consulenziale alla Regione per l'emanazione delle linee guida di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) della LR n. 13/2016 e per lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo art. 3 anche nell'ottica di un raccordo tra i vari soggetti interessati, gli Uffici del Dipartimento Politiche della Persona coinvolti, le Amministrazioni provinciali, comunali ed i Servizi socio-sanitari, al fine di unificare ed armonizzare le attività previste dalla presente legge, dalla normativa nazionale e regionale sul territorio;
- f) promuove azioni sul territorio regionale per la semplificazione delle procedure di adozione, per l'accelerazione dei tempi di svolgimento dei procedimenti di competenza della Regione e per l'orientamento delle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e della ricchezza culturale dei minori da accogliere;
- g) definisce un protocollo tecnico operativo per il raccordo tra i compiti e le attività del Tribunale dei minori, la Scuola, le Aziende Sanitarie ed i Comuni con la Regione ed i soggetti del privato sociale più rappresentativi nel settore;
- h) svolge attività di supporto tecnico ed affiancamento ai soggetti che intervengono nei servizi preposti, per l'implementazione delle procedure previste nelle Linee Guida.

ART 3 - LOCALI ED ATTREZZATURE

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona mette a disposizione del SAAF locali idonei ed attrezzature adeguate per lo svolgimento dei compiti assegnati, nell'ambito della sede dipartimentale.

ART 4 - RISERVATEZZA E PRIVACY

1. Nel trattamento dei dati personali sia delle famiglie e che dei singoli individui, ai fini esclusivi della gestione della Banca dati di cui alla lett. c) del precedente art. 2 e del raccordo operativo con i sistemi informativi degli altri attori ivi specificati, il SAAF si attiene al rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e sensibili, nonché della legislazione vigente in materia di adozione ed affidamento familiare, cui sono adeguate le schede informative, i moduli e gli altri strumenti di documentazione (cartacei e informatizzati) utilizzati nel servizio.